



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'udienza del 09/06/2020, svolta nelle modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettera h) del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 e mod. ex art. 3 del D.L. 28/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa **N.R.G. 3711 /2019**

TRA

LAUDIERO FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall'avv. MENICHINI ALFONSO e dall'avv. GENTILE FRANCESCO

-ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti FORGIONE PAOLA, SERGIO SICA E GIANLUCA TELLONE

-resistente -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso in opposizione depositato in data 11/03/2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato dal 29.1.1990 al 1.11.2015 alle dipendenze della Ansaldo Breda spa, operante nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, presso lo stabilimento sito in Napoli alla Via Argine e di avere inoltrato tempestiva domanda all'Inps diretta al riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art 1 comma 277 L 208 del 28.12.2015 (come modificato dall'art 1 comma 246 L 205 del 27.12.2017), adiva il Tribunale di Napoli Nord



perché, in relazione al disposto di cui all'art 1 comma 277 L 208/2015, accertasse il suo diritto alla rivalutazione contributiva del periodo di lavoro corrente tra l'inizio delle operazioni di bonifica e i 10 anni successivi al loro termine, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che chiedeva, con varie argomentazioni, il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.

All'odierna udienza, la causa veniva trattata mediante scambio e deposito di note scritte delle parti ai sensi della normativa cit. e, sulle predette note, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con sentenza emessa in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto.

L'art. 13, comma 8, L.257/1992 ha previsto in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali sia moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche, per un coefficiente pari ad 1,5%.

Quanto all'art 1 comma 277 della Legge 208 del 28.12.2015, come modificato dall'art 1 comma 246 L 205 del 27.12.2017, tale disposizione, invocata dall'istante, espressamente dispone: *“277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per*



l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalita' di certificazione da parte degli enti competenti."

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 sono state successivamente adottate le modalità di attuazione del comma 277 come originariamente disciplinato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e con circolare Inps 6 aprile 2017, n. 68 è stato definito anche l'iter amministrativo per accedere al beneficio previdenziale in esame.

A seguito dell'intervento legislativo di cui alla legge di bilancio 2018, con circolare Inps 14 marzo 2018, n. 46 è stato specificato nuovamente l'iter amministrativo per il riconoscimento del beneficio in argomento e sono state ribadite le codifiche delle attività economiche per l'individuazione dei datori di lavoro operanti nel settore del materiale rotabile ferroviario specificandone gruppo, classe, categorie e sottocategorie. E' stato, altresì, previsto che l'Istituto previdenziale effettui un esame preliminare delle istanze e, a conclusione delle verifiche, trasmetta all'Inail la domanda di accesso al beneficio, **al fine del rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in esame.**

In particolare, la predetta maggiorazione contributiva interessa colui che:

- a) abbia prestato la propria attività nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica dall'amianto, poste in essere mediante sostituzione del tetto;
- b) abbia svolto l'attività di cui alla lettera a) assoggettata all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall'Istituto;
- c) non risulti titolare di trattamento pensionistico diretto.

Quanto al primo requisito, l'esatta durata del periodo di bonifica deve essere accertata mediante la documentazione allegata all'istanza e trasmessa dall'Inps



(piano di lavoro, fatture e ogni altra documentazione che indichi le precise date di inizio e termine di bonifica).

Quanto al secondo requisito normativamente previsto, deve essere, in particolare, riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti per l'obbligo assicurativo, disciplinati dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.

Ai fini dell'accertamento dei fatti e delle circostanze individuate nella fattispecie normativa occorre, pertanto, **verificare la presenza della copertura assicurativa obbligatoria per l'attività di produzione di materiale rotabile ferroviario per lo specifico datore di lavoro**, ossia se è presente un codice cliente attivo per l'attività di che trattasi nel periodo di bonifica indicato nella documentazione prodotta all'Inps.

Le attività soggette ad assicurazione Inail possono dividersi in due grandi categorie:

- a) le attività comportanti l'uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che le adopera, apparecchi a pressione, o apparecchi o impianti elettrici e termici, attività svolte individualmente o in opifici, laboratori, o ambienti organizzati per lavori opere o servizi;
- b) attività dettagliatamente elencate dalla legge ritenute intrinsecamente ed oggettivamente pericolose, come ad es. i lavori edili, stradali, di scavo, trasporto, di produzione di sostanze o di prodotti esplosivi.

Anche le attività complementari a quelle descritte sono assoggettate alla assicurazione Inail.

L'attività di produzione del materiale rotabile ferroviario è stata individuata, come sopra precisato, dalla circolare Inps 14 marzo 2018, n. 46, mediante il ricorso a specifici codici ATECO, ai fini della verifica della riconduzione alle voci di tariffa applicate per la copertura assicurativa.

Specificatamente la predetta circolare Inps richiama i seguenti codici statistico contributivi (CSC) in relazione ai corrispondenti codici ATECO 2007:

- CSC 10604 o 40604 in relazione al codice ATECO 2007 30.20.01
- CSC 10668 o 40668 in relazione al codice ATECO 2007 30.20.02

Il codice ATECO 30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane comprende:

- Fabbricazione di sedili per carrozze ferroviarie.



– Fabbricazione di sedili per materiale rotabile tranviario, filoviario e metropolitane.

Tutte le attività soprariportate sono riferibili, se svolte a sé stanti e mediante analisi tecnica, alla voce di tariffa 6215.

Il codice ATECO 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario per metropolitane e per miniere comprende:

– Costruzione di locomotive ferroviarie elettriche, diesel a vapore e altro. Questa attività è prevista nella voce di tariffa 6413;

– Costruzione di automotrici ferroviarie, tranviarie e per metropolitane a carrozzeria aperta o chiusa, mezzi di manutenzione o di servizio per strade ferrate.

Questa attività è prevista nella sopracitata voce di tariffa 6413;

– Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario e per metropolitane senza motore: carrozze per viaggiatori, carri merci, carri cisterna, carri e vagoncini a scarico automatico, carri officina, carri gru, tender eccetera. Pure questa attività è prevista nella voce di tariffa 6413;

– Costruzione di parti specifiche di locomotive o di materiale rotabile ferroviario, tranviario e per metropolitane: carrelli girevoli a due o più assi, assi e ruote, freni e parti di freni, ganci e altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti, ammortizzatori, telai di carri e locomotive, carrozzerie, collegamenti tra vagoni eccetera. La costruzione delle parti di materiale mobile ferroviario e tranviario deve essere riferita alle specifiche voci di tariffa, ove espressamente prevista, o ricondotta a esplicite previsioni tariffarie mediante dettagliata e puntuale analisi tecnica dei processi produttivi e delle modalità di costruzione.

Le attività di cui al codice ATECO 30.20.02 prevedono anche:

– costruzione di locomotive e carrelli per miniere: voce 6413;

– costruzione di cabine per funivie, vagonetti per teleferica eccetera: voce 6413;

– attività di impiantistica per materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane: voce 6590; se trattasi di quadri elettrici e consolle di comando e controllo voce 6561.

Gli addetti alla trattazione della domanda devono svolgere, pertanto, un accertamento dei fatti e delle circostanze individuate nella fattispecie normativa in argomento, **limitato di norma all'esame della dichiarazione del datore di**



lavoro e della documentazione giustificativa presentata all'Inps e allegata alla domanda.

All'esito del suddetto controllo, è rilasciata da parte della Sede Inail competente in base al sito produttivo la certificazione tecnica ex articolo 5 decreto interministeriale 12 maggio 2016, attestante la sussistenza o meno dei requisiti di legge.

Nel caso in cui sia accertata l'assenza dei requisiti suddetti, la certificazione tecnica da trasmettere all'Inps è negativa.

Pertanto, il beneficio in esame viene riconosciuto su **certificazione tecnica Inail** e *“per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”*.

Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell'Inail, le sedi Inps richiedono al suddetto datore di lavoro apposita dichiarazione da rendere mediante la compilazione dello specifico modulo (mod. AP130) nel quale risulti:

- 1) l'effettivo svolgimento, nel sito produttivo di materiale rotabile ferroviario, di operazioni di bonifica dall'amianto mediante sostituzione del tetto e della loro durata;
- 2) la presenza del lavoratore nel sito produttivo per l'intera durata delle operazioni di bonifica dall'amianto mediante sostituzione del tetto;
- 3) la mancata dotazione dei predetti lavoratori degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto.

Ciò posto, nel caso di specie, la domanda del ricorrente è stata respinta in quanto la parte datoriale nell'Allegato 1 al mod. AP130 trasmesso all'Inps ha dichiarato che: *“a seguito di approfondite ricerche di archivio... **non sono stati rinvenuti, ad oggi, documenti relativi a interventi di bonifica dell'amianto posti in essere mediante sostituzione del tetto**”* (v. Doc. 2 allegato alla memoria dell'Inps).

Ed, invero, Il decreto ministeriale sopra cit., all'articolo 2, comma 2, prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di produrre apposita documentazione, avente data certa, circa i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata etc. e ciò non risulta avvenuto nel caso di specie.



Dalla documentazione allegata all'istanza trasmessa all'Inps e versata in atti non risulta la prova certa che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa all'interno di locali interessati da bonifica, nel periodo indicato in ricorso.

Né risulta provato il requisito di cui al punto b) sopra indicato (e cioè **che il lavoratore abbia svolto l'attività di cui alla lettera a), assoggettata all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall'INAIL**).

Ne consegue che, non avendo il datore di lavoro fornito con l'apposita dichiarazione tutta la documentazione di cui ai punti a) e b) sopra riportati, l'istanza del ricorrente è stata rigettata dall'Inps essendo improcedibile.

Né una tale prova documentale è stata fornita dall'istante nel corso del giudizio, essendo a tal fine del tutto generica e, comunque, inammissibile (in quanto vertente su circostanze generiche e/o da provarsi documentalmente) la richiesta di prova testimoniale sul punto.

Del tutto insufficiente è, poi, la prova documentale offerta dall'istante.

Ed, invero, la società Rendelin, che avrebbe dovuto occuparsi della predetta bonifica, si è limitata a riferire: *"In riferimento agli interventi di bonifica per rimozione e smaltimento di copertura in cemento amianto commissionati da AnsaldoBreda spa (già Ansaldo Trasporti Spa) Stabilimento di Napoli nel periodo degli anni 90, stante il notevole lasso di tempo trascorso, **non è stato possibile rinvenire la relativa documentazione**"*(vedi doc 6 produzione di parte).

Nemmeno l'ASL, interrogata sul punto, è stata in grado di riferire in modo circostanziato circa l'avvenuta effettuazione di lavori di bonifica nel periodo specificamente indicato in ricorso.

Quanto al requisito di cui alla lettera b) cit. il ricorrente, malgrado l'ordine del giudicante, non ha fornito alcuna prova sul punto.

Pertanto, non risulta versata in atti la certificazione tecnica Inail richiesta dalla normativa sopra cit. (stante la mancata trasmissione all'ente della istanza corredata della documentazione normativamente richiesta).

La domanda dell'istante, pertanto, in mancanza di prova di tutti i requisiti normativamente previsti, ai fini del riconoscimento del beneficio in esame, risulta infondata e va, di conseguenza, rigettata.

La novità e complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
compensa le spese.

Aversa, 9.6.2020

Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo

